



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36
del
24/05/2016

OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONDIVISIONE DELLA STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS DI PROPRIETA' DEL GESTORE USCENTE

L'anno **duemilasedici**, addì **ventiquattro**, del mese di **maggio**, alle ore **19** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	SINDACO	X	
ZONCA MARCO	ASSESSORE		X
VISCONTI GIAN CARLO	ASSESSORE	X	
Totale		2	1

Partecipa il Segretario Comunale, **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**.

Il Signor, **TOSI SIMONE**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 36 del 24.05.2016

OGGETTO: Approvazione del verbale di condivisione della stima del valore di rimborso degli impianti di distribuzione gas di proprietà del gestore uscente.

LA GIUNTA COMUNALE

SU RELAZIONE del Sindaco, che riferisce:

Premesso che:

- Con contratto rep. n 55 del 31.03.1980 successivamente modificato e integrato con contratti rep. n. 140 del 05.10.1989 il Comune di Agrate Conturbia (NO) ha concesso alla Società Adda Gas con sede in Cremona Via Ruggero Manna n. 19 il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;
- Detto contratto prevede una scadenza al 31.12.2029;
- Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, introducendo importanti innovazioni in tema di affidamenti e di prosecuzione dei rapporti concessori in essere;
- Il suddetto Decreto ha, in particolare, definito la distribuzione del gas naturale un'attività di servizio pubblico che gli Enti Locali, in quanto titolari dei compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, devono affidare, esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni, prevedendo, altresì, la scadenza ope legis, delle concessioni e degli affidamenti diretti in essere alla fine del c.d. periodo transitorio, determinato in base ai criteri stabiliti nel medesimo decreto;
- Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza ai livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali, il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (A.T.E.M.) entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale di appartenenza;
- In attuazione dell'art. 46bis sono stati, quindi, emanati i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 51913 del 19 gennaio 2011, n. 252 del 18 ottobre 2011 e n. 226 del 132 novembre 2011, che hanno determinato gli A.T.E.M. nazionali e regolato i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- Il Decreto Ministeriale n. 252 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "ATEM Novara 1 - Nord" di cui fa parte codesto Comune, prevedendo, altresì, che ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse il Comune di Oleggio (NO) a favorire il processo aggregativi ed ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 26-11-2015:
 - o Si è dato atto che il Comune di Oleggio è stato delegato, ai sensi del c. 1 dell'articolo 2 del D.M. 226/2011, ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo denominato "ATEM Novara 1 - Nord" al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo Ambito Territoriale Minimo;

- o È stato approvato, tra l'altro, lo schema di convenzione, da sottoscrivere con i Comuni dell'ATEM Novara 1 - Nord" finalizzata a definire specificamente, in relazione alle procedure di affidamento del servizio di distribuzione gas ed alla gestione dei rapporti con il futuro soggetto affidatario, le competenze, le responsabilità, la tempistica, le modalità di confronto, i rapporti economici tra i Comuni ricompresi nell'ATEM Novara 1 - Nord";
- Che l'art. 6 della citata convenzione prevede che il Comune di Oleggio nelle veste di stazione appaltante provveda tra l'altro alla raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni comune appartenente all'ATEM Novara 1 - Nord" necessaria alla preparazione del bando di gara (lett. A comma 1) e che è compito e responsabilità di ogni Comune raccogliere presso il gestore uscente tutte le informazioni previste dall'art. 4 del D.M. 266/2011, nonché definire il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le linee guida del ministero (comma 3);
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo, altresì, i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Il legislatore nazionale è intervenuto più volte modificando ed in parte integrando le previsioni normative e regolamentari disciplinati criteri e modalità di espletamento della suddetta gara, così come disposte inizialmente dal citato D.M. 226/2011 e in relazione a tali modifiche normative il legislatore ha più volte prorogato l'iniziale termine di pubblicazione del bando di gara;
- Nello specifico, in data 22 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico con apposito decreto ha emanato le linee guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale in attuazione dal D.L. 145 del 23-12-2013, il quale ha previsto l'obbligatorietà del riferimento alle citate linee guida per la determinazione del valore degli impianti, in assenza, nell'ambito dei contratti in essere con gli attuali gestori, di previsioni volte ad individuare specifiche modalità operative per la determinazione del valore industriale delle reti ai fini del calcolo del valore di rimborso delle stesse spettante al gestore uscente;
- Da ultimo il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico n. 106 pubblicato in Gu in data 14-07-2014 e vigente dal 29-07-2014, ha modificato il D. M. 226/2011 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al D.M. 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del decreto e le linee guida sopra citate;
- Che a mente di quanto previsto dall'art. 14 comma 9 del D.Lgs. 164/2000 gli oneri gravanti sul nuovo gestore, ai sensi del comma 8, sono indicati nel bando di gara, stimolando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione dello stesso;
- Che il bando di gara deve altresì, riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- Che con determinazione n. 30 del 29.11.2013 comune di Agrate Conturbia ha incaricato la società GE.VI. srl di Varese per l'assistenza tecnica nella determinazione del valore residuo industriale della rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
- Che il Comune di Agrate Conturbia ha richiesto alla concessionaria di 2I RETE GAS SPA lo stato di consistenza degli impianti;

- Che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti fino a tutto il 2014 ed ha inviato all'ente concedente una sua proposta di valutazione di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
- Che le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo degli impianti ed delle reti gas alla data del 31-12-2014 in conformità ai contratti sopra indicati ed alla normativa richiamata nelle premesse;
- Che le parti ad esito delle attività citate intendono definire in modo condiviso il valore di rimborso degli impianti e delle reti gas alla data del 31-12-2014 in conformità ai contratti sopra indicati ed alla normativa richiamata nelle premesse;
- Che a seguito dell'esame della documentazione ed alle opportune verifiche tecniche effettuate in contraddittorio con la società che attualmente gestisce il servizio in regime di proroga, in data 12-05-2016 è stato sottoscritto tra il consulente società GE.VI. srl ed il gestore uscente 2I RETE GAS SPA il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31-12-2014 spettante a 2I RETE GAS SPA, in qualità di gestore uscente allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
- Che da detto verbale emerge che il valore di rimborso spettante a 2I RETE GAS SPA ammonta ad **euro 1.575.548,73** (un milione cinquecento settantacinque/73);
- Che tale valore di rimborso, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 226/2011, deve comunque essere approvato dall'ente locale territorialmente interessato e dal competente organo societario del gestore, affinché possa validamente essere inserito nel bando di gara;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del responsabile Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1.** Di approvare il verbale per la determinazione del valore di rimborso alla data di riferimento del 31-12-2014 spettante a 2I RETE GAS SPA in qualità di gestore uscente sottoscritto in data 12-05-2016 tra il consulente società GE.VI. SRL ed il gestore uscente 2I RETE GAS SPA allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2.** Di prendere atto e stabilire che il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente 2I RETE GAS SPA resta determinato in **euro 1.575.548,73** (un milione cinquecento settantacinque/73) come risultante dal verbale di cui al punto precedente;
- 3.** Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per la sottoscrizione del valore di condivisione con il procuratore dell'attuale concessionario 2I RETE GAS SPA;
- 4.** Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Oleggio (NO) in quanto stazione appaltante dell'A.TE.M. per i provvedimenti conseguenti;
- 5.** **SUCCESSIVAMENTE**, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.LGS. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(TOSI SIMONE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GUGLIOTTA DOTT. MICHELE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVECCHIA ING. LEONARDO

Agrate Conturbia, li 19/05/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SARTORETTI DOTT. GIANFRANCO

Agrate conturbia, li 19/05/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 1/06/2016 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n. 267.

Agrate Conturbia, li 1/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GUGLIOTTA DOTT. MICHELE)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 24/05/2016 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- diventerà esecutiva in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GUGLIOTTA DOTT. MICHELE)